



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 8084 del 2013, proposto da:

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Ezio Piccioni, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Bava, con domicilio eletto presso Studio Studio Legale Rossi - De Nardo in Roma, via Ottaviano 66;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n. 00494/2013, resa tra le parti, concernente esecuzione del giudicato sentenza tribunale civile di Bologna sez. controversie di lavoro n° 1295/11 - concessione benefici per le vittime del dovere e riconoscimento assegno vitalizio

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ezio Piccioni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2013 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per la parte appellante l'Avvocato dello Stato Elefante;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con sentenza n.1295/2011 il tribunale di Bologna, Sezione controversie del lavoro, dopo aver riconosciuto al sig.Piccioni Ezio lo status di vittima del dovere , in accoglimento di relativo ricorso attribuiva al predetto una serie di benefici tra cui l'assegno vitalizio mensile ex lege 23 novembre 1998 n.407. L'Amministrazione, in dichiarata attuazione di tale decisum, con decreto n.294 del 12/12/2012 erogava al Piccioni siffatta provvidenza liquidata in euro 258,23 mensili .

L'interessato, con ricorso di ottemperanza presentato ex art.112 c.p.a., chiedeva al Tar dell'Emilia Romagna di dichiarare l'obbligo dell'Amministrazione di dare compiuta esecuzione alle statuizioni recate dalla sentenza n.1295/2011 nel senso di provvedere alla corresponsione dell'assegno vitalizio de quo nella misura di 500 euro mensili in conformità a quanto previsto dall'art.4, comma 238, della legge n. 350 del 2003.

L'adito Tribunale amministrativo con sentenza n.494/2013 ha accolto il ricorso condannando l'Amministrazione a corrispondere l'adeguamento in questione con l'attribuzione al Piccioni dell'assegno dovuto per il titolo di cui sopra nella somma di 500,00 euro mensili oltre alla perequazione automatica di cui all'art.11 del dlgs n. 503 del 1992.

Il Ministero della Difesa ha impugnato con l'appello all'esame la suindicata sentenza sostenendo, in concreto, con un unico motivo di gravame che la decisione è il frutto di una errata interpretazione e applicazione di legge.

In particolare l'Amministrazione assume che l'elevazione dell'importo dell'assegno de quo, effettuata a decorrere dal 1 gennaio 2004 ad opera del comma 238 dell'art. 4 della legge n.350/2003, è limitata solo alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata con esclusione della categoria riconosciuta al sig. Piccioni, quella di vittima del dovere. Al riguardo, sempre ad avviso dell'appellante Ministero, si deve tener conto della normativa rappresentata dal DPR n.243/2006

con cui si è provveduto a dettare i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze a tutte le vittime del dovere o categorie equiparate, laddove l'art.4 del citato DPR precisa che l'importo dell'assegno è quello originariamente fissato nell'art.2 della legge n.407/1998 in lire 500.000 mila corrispondenti ad euro 258,23, senza che si possa far luogo ad adeguamento alcuno di tale importo.

Si è costituito in giudizio il sig. Piccioni eccependo in via preliminare la inammissibilità dell'appello per avere l'Amministrazione introdotto solo in secondo grado una questione giuridica di merito che doveva essere sollevata eventualmente in prime cure. In ogni caso, ad avviso dell'appellato, nel merito il gravame del Ministero è infondato, in quanto basato su una erronea interpretazione della normativa all'uopo dettata.

Tanto premesso, ritiene il Collegio che l'appello sia privo di fondamento, potendosi, per ciò stesso prescindere dall'esame dell'eccezione di inammissibilità del gravame pure sollevata da parte appellata.

Invero, l'esclusione dell'adeguamento economico dell'assegno vitalizio riconosciuto all'appellato, secondo la tesi propugnata dall'Amministrazione con il gravame all'esame, non risulta supportata da sufficienti ragioni giustificative ove si proceda ad una coordinata esegesi delle norme dettate in subjecta materia come cronologicamente intervenute, sulla scorta della quale si perviene a conclusioni di segno opposto a quelle sostenute dal Ministero.

L'art. 2 della legge n.407 del 1998 ha previsto la concessione, oltre ad altre elargizioni, di un assegno vitalizio non reversibile di lire 500.000 mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'art.11 del dlgs n.503/92, in favore dei soggetti di cui ai commi 1,2, 3 e 4 della legge n.302/90, di coloro cioè che hanno subito una invalidità permanente in conseguenza di ferite riportate per atti terroristici, per fatti di criminalità organizzata e per azioni di repressione e prevenzione dei fenomeni di terrorismo e di criminalità organizzata.

Quindi la legge n.350 del 2004, all'art. 4 comma 238, ha previsto che con effetto dal 1 gennaio 2004 i trattamenti mensili de soggetti destinatari dell'assegno vitalizio di cui all'art.2 della legge 23 novembre 1998 n.407 sono elevati a 500 euro mensili.

Ora in base al tenore letterale di tali disposizioni si rileva :

a) che l'assegno vitalizio fissato nella misura 500.000 lire corrispondenti ad euro 258,23 è stato riconosciuto in favore sia delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sia dei soggetti che hanno avuto conseguenze fisiche in occasione di azione volte a reprimere o prevenire azioni delittuose del genere di quelle sopra evidenziate, con una equiparazione quindi delle vittime del dovere come indicate ai commi 1,2,3 e 4 della legge n.302/1990 ;

b) che il legislatore, con la norma di cui al comma 238 dell'art.4 della legge n. 350/2004, ha inteso unicamente elevare l'importo dell'assegno vitalizio de quo, originariamente fissato in 500.000 lire, (pari ad euro 258,23) portandolo ad euro 500,00 , esattamente il doppio della misura in origine prevista e determinata (secondo il regime monetario della lira all'epoca vigente)

E' intervenuto quindi il DPR n.243 del 2006, emanato in attuazione del coma 565 dell'art.1 della legge 23/12/2005 n.266, che ha disciplinato i tempi e le modalità di erogazione delle provvidenze in parola , con la previsione di una graduatoria unica nazionale delle posizioni.

Detto regolamento, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante, non va a modificare in senso restrittivo l'ambito dei soggetti destinatari dei benefici in questione, se è vero che all'art.1 fa riferimento alle vittime del dovere e alle categorie a queste equiparate , con ciò estendendo la elargizione dei benefici già riconosciuti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata a tutte le vittime che hanno riportate menomazioni e ferite nell'adempimento del dovere .

Per quanto attiene poi all'aspetto oggettivo, il successivo art.4 dello stesso DPR, relativamente alla corresponsione dell'assegno vitalizio mensile menziona

direttamente l'importo originariamente previsto dalla legge n.407/98 (euro 258,23 pari a lire cinquecentomila), ai soli fini della individuazione del beneficio in questione, senza cristallizzare la misura dell'assegno stesso

In base a siffatto quadro normativo di riferimento, non v' è quindi motivo per escludere l'adeguamento in euro 500 dell'importo dell'assegno in questione disposto dall'art.4 comma 238 della legge n.359/2002 nei confronti di alcuni soggetti che sono già stati in precedenza equiparati agli originari assegnatari delle provvidenze spettanti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Se così non fosse, si verrebbe a creare una ingiustificata disparità di trattamento tra categorie di soggetti posti sullo stesso piano in relazione alle conseguenze fisiche di tipo negativo riportate in occasione di eventi di violenza comune e terroristica

Ad escludere sul punto ogni distinguo sia soggettivo che oggettivo depone, infine, il fatto che anche alla luce delle successive modifiche intervenute nella normativa di settore è evincibile un intento perequativo del legislatore (cfr. Cons. Stato Sez. IV ordinanza 4843 del 6/11/2012).

Per quanto sopra esposto, l'appello si appalesa infondato e va, conseguentemente , respinto.

Si ravvisano nella specie ragioni tali da far disporre la compensazione delle spese e competenze del presente grado del giudizio tra le parti

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, lo Rietta.

Compensa tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Nicola Russo, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)